

Concorso

RIPAM

Dipartimento della
Protezione civile
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri

130 **Assistenti
e Funzionari**

41 Funzionari specialisti settore
scientifico tecnologico (Cod. F.TEC)

13 Assistenti settore
tecnologico (Cod A. TEC)

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ** *online*
per **tutte le prove**

A mente dell'art. 219 d.lgs. 152/2006, poi, l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve uniformarsi ad alcuni **principi generali**, quali:

- l'incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;
- l'incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
- la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;
- l'applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.

Il comma 2 del medesimo articolo fa poi riferimento a degli ulteriori principi, funzionali all'applicazione dei principi della **"responsabilità condivisa"** e del **"chi inquina paga"**, di derivazione europea.

Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente **etichettati**, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

L'art. 219 *bis* d.lgs. 152/2006, prevede poi dei sistemi di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi.

Ai sensi dell'art. 221 d.lgs. 152/2006, i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

Per adempiere ai propri obblighi, i produttori possono aderire ad uno dei tre sistemi di cui all'art. 221, comma 3, d.lgs. 152/2006, ossia:

- organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;
- aderire ad uno dei consorzi disciplinati dall'art. 223 d.lgs. 152/2006;
- attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema.

L'art. 222 d.lgs. 152/2006, prevede gli obblighi della pubblica amministrazione, la quale deve organizzare sistemi adeguati di **raccolta differenziata** in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio.

In particolare:

- a- deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
- b- la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

10. La gestione di particolari categorie di rifiuti

Il Titolo III della Parte IV del d.lgs. 152/2006, comprendente gli artt. 227-237, disciplina la **gestione di particolari categorie di rifiuti**.

Tali sono, ad esempio, gli pneumatici fuori uso, i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, quelli prodotti dalle navi, etc...

Il Codice, all'art. 227, prevede le normative di riferimento di ciascun rifiuto speciale. In particolare:

- a. **rifiuti elettrici ed elettronici:** direttiva 2012/19/UE e direttiva 2011/65/UE e relativi decreti legislativi di attuazione 14 marzo 2014, n. 49 e 4 marzo 2014, n. 27, e direttiva (UE) 2018/849;
- b. **rifiuti sanitari:** decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
- c. **veicoli fuori uso:** direttiva 2000/53/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209 e direttiva (UE) 2018/849;
- d. **recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto:** decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248;
- e. **rifiuti di pile e accumulatori:** direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 15 febbraio 2016, n. 27 e direttiva (UE) 2018/849.

11. Il sistema sanzionatorio

La normativa di riferimento che delinea il **sistema sanzionatorio** è duplice, in particolare occorre fare riferimento:

- alle sanzioni amministrative contemplate dal **d.lgs. 152/2006**;
- alle disposizioni contenute nella **L. 689/1981**, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi.

La competenza spetta alla **Provincia** nel cui territorio è stata accertata la commissione della violazione, tranne che per le sanzioni comminate in relazione al divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, per le quali è prevista la competenza del Comune.

Il provvedimento che dispone l'irrogazione della sanzione è l'ordinanza-ingiunzione avverso, la quale è esperibile il giudizio di opposizione previsto **dall'art. 22 L. 689/1981** (ex art. 262 del Codice dell'Ambiente).

Per ciò che attiene gli illeciti penali, la normativa di riferimento è stata arricchita da un recente intervento legislativo ad opera della **L. 58/2015** ("*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*"), che ha introdotto nel Codice penale il Titolo VI-bis.

Con la novella normativa sono state inserite cinque nuove fattispecie di reato:

- a. inquinamento ambientale;
- b. disastro ambientale;
- c. traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- d. impedimento del controllo;
- e. omessa bonifica.

Altri **illeciti penali o amministrativi** previsti all'interno del Codice dell'Ambiente sono:

- **art. 255: abbandono di rifiuti non pericolosi.** La fattispecie, da ultimo, modificata dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147, di conv. del D.l. 08 agosto 2025, n. 116 (c.d. **Decreto Terra dei Fuochi**) disciplina la contravvenzione per l'abbandono di rifiuti non pericolosi con una sanzione pecuniaria compresa tra 1.500 e 18.000 euro. Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, la sospensione della patente è portata da quattro a sei mesi, rispetto ai quattro previsti in precedenza. Il comma 1.1, punisce i titolari d'impresa o i responsabili di enti che abbandonano rifiuti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 3.000 a 27.000 euro. È stato inserito il comma 1.2, che punisce l'abbandono di rifiuti urbani nei pressi dei cassonetti stradali, in violazione delle regole comunali, con una sanzione da 1.000 a 3.000 euro e, in caso di uso del veicolo, con il fermo amministrativo di un mese;
- **artt. 255 bis e 255 ter. abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari e abbandono di rifiuti pericolosi.** Le fattispecie delittuose, introdotte dalla L. 3 ottobre

2025, n. 147, di conv. del D.L. 08 agosto 2025, n. 116 (c.d. **Decreto Terra dei Fuochi**), ampliano il quadro repressivo. Più nel dettaglio, l'art. 255-*bis*, punisce l'abbandono di rifiuti non pericolosi in particolari circostanze con la reclusione da sei mesi a cinque anni, e pene più severe per i titolari d'impresa o di enti; l'art. 255-*ter*, sanziona l'abbandono di rifiuti pericolosi con la reclusione da uno a cinque anni, aumentata nei casi aggravati o se il responsabile è un soggetto economico;

- **art. 256: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.** L'articolo 256 del Testo Unico Ambientale, relativo alla gestione non autorizzata di rifiuti, è stato rimodulato dalla L. 3 ottobre **2025**, n. 147, di conv. del D.L. 08 agosto 2025, n. 116 (c.d. **Decreto Terra dei Fuochi**). Le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione svolte senza le necessarie autorizzazioni comportano l'arresto da tre a dodici mesi o un'ammenda da 2.600 a 26.000 euro, mentre se i rifiuti sono pericolosi la pena è la reclusione da uno a cinque anni. Sono previste pene più alte in presenza di pericolo per la salute o per l'ambiente, nonché in caso di condotte commesse in aree contaminate. Se l'infrazione è commessa con veicolo, è disposta la sospensione della patente da tre a nove mesi e la confisca del mezzo, salvo appartenga a un terzo estraneo al reato. In caso di discarica non autorizzata, la reclusione va da uno a cinque anni, con aggravanti se vi sono rifiuti pericolosi e confisca obbligatoria dell'area, fermo restando l'obbligo di bonifica. Sono inoltre previste sanzioni specifiche per l'inosservanza di prescrizioni autorizzative e per la miscelazione illecita di rifiuti pericolosi;
- **art. 257, comma 1:** violazione dell'obbligo di bonifica dei siti inquinati;
- **art. 258:** violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. La fattispecie, come riformulata dalla L. 3 ottobre **2025**, n. 147, di conv. del D.L. 08 agosto 2025, n. 116 (c.d. **Decreto Terra dei Fuochi**), prevede un incremento delle sanzioni per le irregolarità nella tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione, che variano da 4.000 a 20.000 euro nonché la sospensione della patente e dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali. Il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario comporta la reclusione da uno a tre anni e la confisca del mezzo in caso di condanna o patteggiamento;
- **art. 259:** spedizione illegale di rifiuti. La fattispecie è stata incisa dalla L. 3 ottobre **2025**, n. 147, di conv. del D.L. 08 agosto 2025, n. 147 (c.d. **Decreto Terra dei Fuochi**) che, oltre a modificarne (prima "Traffico illecito di rifiuti"), riqualifica la condotta configurandola come delitto, punito con la reclusione da uno a cinque anni, aumentata se riguarda rifiuti pericolosi;
- **art. 259 bis e 290 ter.** La L. 3 ottobre **2025**, n. 147, di conv. del D.L. 08 agosto 2025, n. 147 (c.d. **Decreto Terra dei Fuochi**) ha introdotto, inoltre, gli articoli 259-*bis* e 290 *ter*, che prevedono rispettivamente un'aggravante se il reato è commesso nell'ambito di un'attività d'impresa e le ipotesi colpose con pene ridotte;
- **art. 261:** mancato adempimento degli obblighi di legge e inosservanza dei divieti relativi agli imballaggi;
- **art. 261 bis:** violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di incenerimento e coincenerimento di rifiuti.

La **L. 68/2015** ha altresì introdotto all'interno del Codice dell'Ambiente la Parte VI-bis (ex artt. 318-bis – 318-octies), recante la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi penali in materia di tutela ambientale, che si applica alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal Codice.

L'art. 3, comma 1, lett. a, d.lgs. 21/2018, ha disposto l'introduzione dell'art. 452-*quaterdecies* nel Codice penale, la cui rubrica è "**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**".

La nuova fattispecie prevede che "*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è*